

- FARRONI PIERANDREA, nato a Macerata (MC) il 10 aprile 1969 e residente a Macerata (MC), Via Padre Matteo Ricci n. 10 (Codice Fiscale FRR PND 57D10 E783L),
- TAGLIONI ANDREA, nato a Corridonia (MC) il giorno 8 novembre 1969 e residente a Corridonia (MC), Via Carlo Crivelli 5/B, (Codice Fiscale TGL NDR 69S08 D042Z)

della cui identità personale e poteri di firma io Notaio sono certo, hanno apposto, in mia presenza, le firme che precedono in calce alla suestesa scrittura ed a margine dei fogli intermedi e dell'allegato, previa mia lettura, alle ore 19:00

Corridonia, nel mio studio, li tre aprile duemiladiciannove
Alessandra Cerreto notaio sigillo

STATUTO

Associazione ETS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive integrazioni e modifiche e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione, avente la forma di associazione non riconosciuta, avente la seguente denominazione:

"LE ORCHIDEE ETS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Corridonia (MC).

L'associazione può costituire o sopprimere sedi periferiche in tutto il territorio italiano, sedi

comunque soggette allo Statuto e al controllo del Consiglio Direttivo

La modifica della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria: viene pertanto deliberata dall'Assemblea ordinaria e di tale variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate, alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi e registri in cui l'associazione risulti iscritta nonché agli Enti a cui l'associazione sia affiliata.

La durata dell'ETS - ODV non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art.9 dello statuto.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'ETS - ODV è apartitico, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale quali l'integrazione sociale, la valutazione e la difesa dei diritti civili rispetto al lavoro, alla pensione, alle cure e all'assistenza di chi è o è stato malato di cancro e dei loro familiari, nonché l'informazione ed il sostegno psicologico riguardo tale stato di disagio indivi-



...ale e sociale. E' quindi un'associazione che si propone
...di fornire informazione e sostegno psicologico a colo-
...che hanno, o hanno avuto, o si sospetta che abbiano il
cancro, alle loro famiglie ed ai loro amici, nonché di assu-
mere tutte quelle iniziative che favoriscono l'integrazione
sociale e civile dei soggetti svantaggiati malati di cancro
e guariti oncologici, avendo riguardo alle loro condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

In linea generale, le attività che l'associazione si propone
di promuovere sono individuate in quelle più attinenti alla
scopo dell'associazione che possono essere ricomprese, ai
sensi dell'articolo 5 del D.Lgs 117/17, nelle lettere a) e
w) del predetto articolo.

Le attività che l'associazione si propone di svolgere in
via esclusiva o principale, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, sono:

I. riunire in libera Associazione le persone che hanno
subito un intervento al seno insieme a quanti intendono col-
laborare al loro supporto assistenziale e al loro reinseri-
mento nella società e negli ambiti di lavoro (medici, psico-
logi, terapisti della riabilitazione, istruttori di ginnas-
tica, nuoto, altri sport, infermieri, volontari, "consulen-
ti legali";

II. portare aiuto morale e materiale a tutti coloro
presso i quali l'Associazione potrà intervenire anche me-
diante lo svolgimento di attività di volontariato ed opere
di umana solidarietà, assistenza sociale, beneficenza;

III. svolgere e promuovere attività di formazione ed ag-
giornamento, informazione e promozione delle problematiche
attinenti al cancro mammario nei confronti di: medici, per-
sonale infermieristico, volontari operanti all'interno del-
l'Associazione, affinché possa essere conseguito il pieno
successo terapeutico insieme a quello funzionale e rieduca-
tivo;

IV. svolgere ogni iniziativa, per proprio conto o con-
giuntamente con altre istituzioni, valida a favorire sotto
il profilo fisico, psicologico, umano e sociale, una comple-
ta ripresa della donna operata al seno;

V. organizzare, in collaborazione con le strutture
esistenti, una capillare campagna di educazione sanitaria,
sociale e di divulgazione a tutti i livelli;

VI. raggruppare tutte le organizzazioni aderenti in un
programma comune che si proponga di promuovere la difesa
della salute con metodo globale e con tutti gli strumenti
idonei;

VII. Contribuire al miglioramento dell'assistenza dei
pazienti affetti da tumori collaborando con i servizi sani-
tari e socio-assistenziali di competenza;

VIII. Finanziare l'acquisto di apparecchiature medico-sa-
nitarie destinate agli associati ovvero ad istituti/enti di



cura

IX. Favorire il contatto e la collaborazione tra operatori professionali (medici, psicologi, terapisti della riabilitazione, istruttori di qualsiasi sport, infermieri, volontari, consulenti legali etc.) nonché tra i gruppi di ricerca, rafforzando la necessaria multidisciplinarietà dei trattamenti rivolti ai pazienti per individuare strategie di reinserimento nella società e negli ambiti di lavoro degli assistiti e per potenziare il supporto assistenziale;

X. Sviluppare una vicendevole solidarietà tra i pazienti/famiglie, favorendo aiuti reciproci e scambi di esperienze sotto il profilo sanitario, sociale, psicologico;

XI. Promuovere la diffusione di informazioni scientifiche sulla malattia informando sui centri di cura e/o percorsi assistenziali più idonei;

XII. Sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici e/o privati, che operino nei settori d'interesse dell'Associazione o che ne condividano lo spirito e le finalità;

XIII. Contribuire allo sviluppo ed alla diffusione della ricerca scientifica oncologica specificatamente per il tumore mammario, ovvero, anche per altre patologie anche con l'organizzazione di raccolte fondi;

XIV. Favorire ed organizzare attività di sensibilizzazione sul tema della prevenzione e del trattamento dei tumori attraverso la promozione di convegni, giornate di studio, tavole rotonde, meeting, pubblicazioni etc. ;

XV. Organizzare e favorire attività di inclusione sociale attraverso l'organizzazione di concerti, spettacoli, eventi culturali e sportivi, attività ludico-ricreative;

XVI. Promuovere ogni attività di ricerca, studio e sensibilizzazione anche mediante l'erogazione di borse di studio e premi;

XVII. Nell'ambito delle attività sopraelencate, una parte minoritaria potrà essere svolta con modalità commerciale, nel rispetto delle relative norme e regolamenti;

XVIII. Porre in essere ogni ulteriore attività idonea, ovvero di supporto, finalizzata al conseguimento degli scopi sociali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con gli appositi provvedimenti.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti



sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione, persone fisiche ed enti, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (o consiglio direttivo) una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni



promosse dall'associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

La qualità di Socio si perde, inoltre:

- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all' ETS - ODV
- b. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi sessanta giorni dall'eventuale sollecito scritto

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ETS - ODV sia all'esterno per designazione o delega.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ETS - ODV.



ART. 6
(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 30 e 31 del D.Lgs 117/2017.

ART. 7
(Assemblea)

L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell'ETS - ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con dieci giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da



un componente dell'Assemblea appositamente eletto e scritto dallo stesso e dal Presidente.

Nel caso in cui l'ETS - ODV abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

ART. 8

(Assemblea dei Soci - Quorum - competenze)

L'assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati, fatta eccezione per le delibere riguardanti lo scioglimento dell'ETS - ODV e la devoluzione del patrimonio, dove occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario o bilancio e la relazione sulle attività o il bilancio sociale o altro strumento ritenuto idoneo a descrivere e/o a misurare l'impatto sociale dell'associazione;
- b) discute ed approva i programmi di attività;
- c) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- d) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ETS - ODV; (se previsto)
- e) nomina e revoca l'organo di controllo (se previsto);
- f) elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri; (se previsto)
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli

organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - j) approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - k) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - l) delibera sull'esclusione dei soci;
 - m) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - n) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - o) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ETS - ODV stesso.
 - p) determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 3 dello Statuto;
 - q) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ETS - ODV.
- Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

ART. 9

(Organo di amministrazione e/o Consiglio Direttivo)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari da un minimo di 3 sino a un massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di n. 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.





L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eliggendo Consiglio Direttivo.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente e conferisce al proprio interno le deleghe alla funzioni come quella di Segretario e Tesoriere, oltre ad ogni ulteriore delega che si renda opportuno conferire.

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ETS - ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ETS - ODV; curala tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ETS - ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell' ETS - ODV, fatti sal-

vi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- I. convocare l'assemblea;
- II. predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- III. predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- IV. dare esecuzione alle deliberazioni assembleari;
- V. predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- VI. ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- VII. deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- VIII. predisporre il bilancio da sottoporre all'assemblea;
- IX. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- X. dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- XI. procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- XII. in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- XIII. deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- XIV. sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- XV. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- XVI. deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- XVII. redigere l'eventuale regolamento interno;
- XVIII. procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- XIX. individuare l'eventuale esercizio delle attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale;
- XX. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e pro-



getti oppure con funzione consultiva in merito a p
che l'ETS - ODV intende promuovere. Il Consiglio stabil
gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato
ne nomina il coordinatore.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in ca-
so di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di que-
st'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Di-
rettivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni tre
mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui de-
liberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre
componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma
elettronica/telematica, con dieci giorni di anticipo e deve
contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario
della seduta. In difetto di convocazione formale o di manca-
to rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide
le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Di-
rettivo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a
cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha
presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza ef-
fettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Diretti-
vo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggio-
ranza dei presenti; in caso di parità di voti la delibera-
zione si considera non approvata.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro
nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico na-
zionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni
previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a
quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associa-
zione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è
generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono
opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Regi-
stro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei
rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di ter-
zi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano
verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componen-
ti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministra-
zione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni vo-
lontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa
dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo

di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11

(Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, e' obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unita'.

3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

4. La nomina dell'organo di controllo e' altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del d. lgs 117 del 2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del moni-





toraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13

(Patrimonio - Risorse economiche - Beni)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'ETS - ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

1. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ETS - ODV;
2. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ETS - ODV;
3. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

L'ETS - ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

1. Quote associative e contributi degli aderenti;
2. donazioni e lasciti testamentari;
3. rendite patrimoniali;
4. attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 DLGS 117/2017);
5. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
6. rimborsi da convenzioni;
7. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.



ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

E' redatto, qualora si verificassero i presupposti, nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 17

(Libri e scritture contabili)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;

L'associazione tiene e redige, inoltre, ogni altro libro o scritture contabili necessarie ed obbligatorie per assolvere agli obblighi previsti dal D.Lgs 117/17 e delle relative norme di attuazione, oppure, quando ne ricorrono i presupposti, ai sensi dell'articolo 86, comma 5, del D. lgs 117/17.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi nel rispetto delle finalità dell'associazione.

Gli associati che intendo esaminare i libri associativi dovranno fare apposita richiesta scritta all'organo amministrativo circostanziando anche i motivi e le finalità della richiesta.

Esaminati la domanda, il consiglio direttivo, nel tempo utile per evadere la richiesta, metterà a disposizione i documenti per i quali è stata effettuata la domanda. Al termine dell'esame dei libri, l'organo amministrativo dovrà redigere apposito verbale riportante, anche in maniera sintetica, l'esito della consultazione e eventuali osservazioni in merito.

ART. 18

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 33 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

ART. 20

(Convenzioni)

Eventuali convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e





sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 21

(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 22

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 23

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

L'Assemblea può decidere lo scioglimento dell'ETS - ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 24

(Rinvio)

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Firmato:

ANGELA PIRCHIO

MARIA BAIO

BEATRICE VENANZETTI

CRISTINA COMPAGNUCCI

LAURA CICCOLA

VALENTINA COACCI

PIERANDREA FARRONI

ANDREA TAGLIONI

Alessandra Cerreto notaio sigillo

La presente copia, composta di n. undici fogli, è conforme all'originale,
munito delle prescritte firme anche al margine dei fogli intermedi, e viene
rilasciata per gli usi consentiti.

Corridonia, 11 aprile 2019

 